

**DECISIONE n. 1776/2005/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 28 settembre 2005**

**che modifica la decisione 2000/819/CE del Consiglio relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 157, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) È essenziale garantire la continuità del sostegno comunitario a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI).
- (2) È quindi opportuno prorogare di un anno il periodo di validità della decisione 2000/819/CE <sup>(3)</sup> fino al 31 dicembre 2006 e aumentare l'importo finanziario di riferimento di 88 500 000 EUR.
- (3) Occorre quindi modificare in tal senso la decisione 2000/819/CE.
- (4) Il Comitato delle regioni, consultato, non ha espresso il suo parere,

DECIDONO:

*Articolo 1*

La decisione 2000/819/CE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 7, paragrafo 1, l'importo finanziario di riferimento di «450 000 000 EUR» è sostituito dall'importo di «538 500 000 EUR»;
- 2) all'articolo 8, la data del 31 dicembre 2005 è sostituita dalla data del 31 dicembre 2006.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, addì 28 settembre 2005.

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

J. BORRELL FONTELLES

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

D. ALEXANDER

<sup>(1)</sup> Parere reso il 9 marzo 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Parere del Parlamento europeo del 26 maggio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 luglio 2005.

<sup>(3)</sup> GU L 333 del 29.12.2000, pag. 84. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 593/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 16.8.2004, pag. 3).